

PARERE SUL

DISEGNO DI LEGGE 2284

(modifiche al codice di procedura civile)

in relazione alle disposizioni in materia di:

- **Sezioni specializzate per l'impresa e il mercato**
- **Processo di cognizione di primo grado**
- **Giudizio di Appello**
- **Esecuzione forzata**
- **Sinteticità degli atti ed adeguamento delle norme processuali al PCT**

Testo elaborato dalla Commissione di studio ANM
di diritto e procedura civile

scheda su: Sezioni specializzate per l'impresa e il mercato

Il “Tribunale delle Imprese” è stato introdotto con DL. 24/1/2012 n.12 convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27 ed è stato costituito presso i più grandi uffici giudiziari, su base tendenzialmente regionale (in numero di 22: Ancona, L'Aquila, Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Campobasso, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Roma, Torino, Trento, Trieste, Venezia).

Con delibera 11 luglio 2012 il Consiglio Superiore della Magistratura, in ragione delle specificità di ogni sede, ha indicato **più modelli organizzativi** : 1) il mantenimento delle due sezioni già specializzate (rispettivamente, in diritto societario e in diritto industriale e proprietà intellettuale) con un coordinamento tra le stesse attraverso la nomina di un coordinatore (presidente del tribunale o uno dei due presidenti di sezione; tale soluzione è stata quella adottata, ad es., presso i Tribunali di Milano e di Roma); 2) l'accorpamento delle due sezioni già specializzate con predisposizione di due collegi; 3) una sezione unica con collegi specializzati.

Secondo i dati del Ministero della Giustizia (DGStat), **le sopravvenienze non sono elevate e variano molto da sede a sede**. In particolare, in sei Tribunali le sopravvenienze sono state inferiori a 100 cause all'anno (nell'anno 2015, presso il Tribunale di Milano sono stati iscritti complessivamente n. 1.468 procedimenti, e presso il Tribunale di Roma n. 1.046, ma presso il Tribunale di Potenza n. 34, presso quello di Perugia n. 39, presso quello di Palermo n. 81, presso quello di Trento n. 43, presso quello di Ancona n. 75, presso quello di Genova n. 100, presso quello di Catania n. 143, presso quello di Bari n. 254, presso quello di Brescia n. 275, presso quello di Torino n. 327, presso quello di Firenze n. 345, presso quello di Bologna n. 445, presso quello di Venezia n. 558, presso quello di Napoli n. 731).

Il tasso delle definizioni in tutti i Tribunali è molto alto; nei principali Tribunali (Milano, Roma, Napoli, Torino, Venezia) i tempi si sono ridotti rispetto a

quelli “ante riforma” e si è accresciuta la “tenuta” dei provvedimenti rispetto al secondo grado. Il dato delle definizioni va letto tenuto anche conto del tipo di procedimento usualmente utilizzato nella materia societaria e in quella della proprietà industriale e intellettuale, ossia l’agile e veloce procedimento cautelare che si esaurisce in due fasi processuali, la prima fase e quella del reclamo. Varia anche, da sede a sede, la tipologia delle cause: ad es. il Tribunale di Milano ha rilevante contenzioso nella materia della proprietà industriale e intellettuale, il Tribunale di Roma ha il primato nella materia degli appalti pubblici, in conseguenza del luogo di stipula dei relativi contratti e della sede delle stazioni appaltanti (quali i Ministeri, le società in mano pubblica, le concessionarie di pubblici servizi).

Sempre secondo i dati del DGStat, il volume totale nazionale dell’ultimo anno solare ammonta a circa 6.300 - 6.500 affari complessivi iscritti all’anno nei Tribunali delle Imprese italiani.

Attualmente, rientrano nella competenza del Tribunale delle Imprese: le controversie in materia di proprietà industriale (marchi, modelli e brevetti d’invenzione, tutela delle informazioni riservate, concorrenza sleale « interferente »), le controversie in materia di diritto d’autore; le controversie relative alla violazione della normativa nazionale per la tutela della concorrenza (articolo 33, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287), le controversie relative alla violazione della normativa dell’Unione europea ex artt. 101 e 102 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, che incidono sul commercio degli Stati membri dell’Unione, le controversie relative a “contratti pubblici di appalto di rilevanza comunitaria”, tutte le controversie societarie relative a: a) rapporti societari, ivi compresi quelli concernenti l’accertamento, la costituzione, la modificazione o l’estinzione di un rapporto societario, le azioni di responsabilità da chiunque promosse contro i componenti degli organi amministrativi o di controllo, il liquidatore, il direttore generale ovvero il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché contro il soggetto incaricato della revisione contabile per i danni derivanti da propri inadempimenti o da fatti illeciti commessi nei confronti della società che ha conferito l’incarico e nei confronti dei terzi danneggiati, le opposizioni di cui agli articoli 2445, terzo

comma, 2482, secondo comma, 2447-quater, secondo comma, 2487-ter, secondo comma, 2503, secondo comma, 2503-bis, primo comma, e 2506-ter del codice civile; b) trasferimento delle partecipazioni sociali o a ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti; c) in materia di patti parasociali, anche diversi da quelli regolati dall'articolo 2341-bis del codice civile; d) aventi ad oggetto azioni di responsabilità promosse dai creditori delle società controllate contro le società che le controllano; e) relativi a rapporti di cui all'articolo 2359, primo comma, numero 3), all'articolo 2497-septies e all'articolo 2545-septies del codice civile; f) relativi a contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture “di rilevanza comunitaria” dei quali sia parte una delle società di cui al presente comma, ovvero quando una delle stesse partecipa al consorzio o al raggruppamento temporaneo cui i contratti siano stati affidati, ove comunque sussista la giurisdizione del giudice ordinario. Le sezioni specializzate sono altresì competenti per le cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli di cui ai commi 1 e 2.

Allo stato, **le proposte normative di riforma relative alle sezioni specializzate in materia di impresa sono contenute nel Disegno di Legge n. 2284 avente ad oggetto “Delega al Governo recante disposizioni per l’efficienza del processo civile” (Camera dei deputati n. 2953), approvato dalla Camera dei deputati in data 10.3.2016** (ulteriori proposte sono contenute nello disegno di legge delega A. C. 3671-bis recante “*Delega al Governo per la riforma organica delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza*”, elaborato dalla Commissione ministeriale istituita dal Ministro della Giustizia con Decreto 28 gennaio 2015 e successive integrazioni).

In particolare, il **Disegno di Legge n. 2284** prevede, all’art. 1 –con riguardo al Tribunale delle Imprese- l’ampliamento della competenza delle esistenti sezioni specializzate (mantenendone invariato il numero e modificandone la denominazione in quella di “*sezioni specializzate per l’impresa e il mercato*”), nonché la razionalizzazione della disciplina della competenza per materia, comprendendo:

- a) controversie in materia di concorrenza sleale, ancorché non interferenti con l'esercizio dei diritti di proprietà industriale e intellettuale;
- b) le controversie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa illecita, di cui all'art. 8 del D.Lgs. n. 145/2007 e successive modificazioni;
- c) le azioni di classe;
- d) le controversie riguardanti gli accordi di collaborazione nella produzione e nello scambio di beni o servizi, relativi a società interamente possedute dai partecipanti all'accordo, di cui all'art. 2341 bis, comma 3, c.c.;
- e) le controversie di cui all'art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 168/2003 e successive modificazioni, relative a società di persone.

Va espresso parere sicuramente positivo con riguardo **all'ampliamento delle materie**, innanzi tutto sotto il profilo sistematico, con l'inclusione delle controversie nella materia delle **società di persone**.

Gli attuali esigui numeri delle sopravvenienze, peraltro, hanno, nella quasi totalità dei casi, comportato l'assegnazione alle esistenti sezioni specializzate in materia di impresa anche di materie molto diverse (ad es. la materia dei contratti bancari), con conseguente depauperamento degli obiettivi che con tale normativa si prefiggeva il legislatore, ossia la specializzazione del Giudice, la rapidità e "qualità" delle decisioni e la uniformità dei principi giurisprudenziali.

Essendo stata **confermata la scelta del Legislatore di ricomprendere nella competenza delle sezioni specializzate la materia degli appalti pubblici**, va tenuto conto della esperienza al riguardo di alcuni tribunali, come quello di Roma (in cui attualmente i procedimenti relativi agli appalti pubblici vengono distribuiti su tre sezioni, e cioè i procedimenti relativi agli appalti "sopra soglia comunitaria" alle due sezioni che costituiscono il Tribunale delle Imprese, mentre gli appalti pubblici "sotto soglia comunitaria" ad altra sezione civile).

Appare allora auspicabile l'ampliamento – previsto in un precedente testo di riforma – della competenza delle Sezioni Specializzate in materia di Impresa e di Mercato a tutte le controversie in materia di **appalti pubblici (sia "sopra" che "sotto soglia comunitaria")**. E ciò sia per la rilevanza economica e sociale anche degli appalti pubblici inferiori alla soglia comunitaria (appalti che,

comunque, possono essere del valore di svariati milioni di euro e coinvolgono una vasta serie di interessi, con ricadute sull'economia in generale), sia per garantire, con riguardo a *tutta* la materia degli appalti pubblici (peraltro caratterizzata in toto da esigenze di trasparenza e di prevenzione di illeciti di varia natura ed entità fino alla corruzione), rapidità di decisioni, specializzazione e uniformità di principi giurisprudenziali, in presenza di questioni giuridiche identiche.

Naturalmente, il fatto che quello degli appalti pubblici è sistema normativo ben diverso dal societario e dal diritto industriale e della proprietà industriale comporterà, ove necessaria, l'adozione, nell'ambito delle Sezioni specializzate dell'Impresa e del Mercato, di **modelli organizzativi flessibili tali da preservare la specializzazione del Giudice nei diversi ambiti**. Sicchè sarebbe opportuna previsione anche normativa al riguardo.

Parere positivo va espresso in ordine al **mantenimento della composizione collegiale** del giudice dell'impresa e del mercato. La collegialità, infatti, è presidio di specializzazione e di uniformità - e dunque certezza e prevedibilità delle decisioni - ed è del tutto coerente con la complessità, il valore economico e l'alto grado di tecnicismo delle controversie.

Per quanto riguarda la **materia delle azioni di classe**, è opportuno che la ricomprensione nell'ambito delle sezioni specializzate dell'Impresa e del Mercato di tale *modulo processuale* sia ancorata e circoscritta alle sole azioni di classe riguardanti le materie di competenza di tali sezioni, sempre in ossequio al principio cardine della specializzazione del Giudice sul piano del diritto sostanziale (va osservato che gli uffici giudiziari che attualmente si occupano delle azioni di classe sembrano essere in numero di 12, inferiore rispetto al numero delle sedi delle sezioni specializzate in materia di impresa).

Altra importante questione emersa nell'ambito del gruppo di lavoro è quella relativa al **mantenimento o meno dell'attuale numero delle sezioni specializzate in materia di impresa**, chiamando il legislatore a ben ponderare la scelta del mantenimento del numero attuale (ed è stato segnalato che entro il mese di dicembre 2016 deve essere recepita la Direttiva 2014/104/UE relativa

alle azioni di risarcimento del danno *antitrust* e che nello schema del decreto legislativo attuativo della Direttiva è prevista la concentrazione delle azioni *antitrust* in tre uffici giudiziari: Milano, Roma e Napoli, onde è auspicabile un coordinamento di tutti gli interventi legislativi riguardanti le sezioni specializzate)

Andrebbe poi chiarito, ai fini della organizzazione degli uffici giudiziari, il punto 3) dell'art. 1 del disegno di legge, in cui si fa riferimento alla rideterminazione delle dotazioni organiche delle Sezioni specializzate, se ciò implichi la **costituzione di una sezione autonoma specializzata, sull'esempio di quelle aventi ad oggetto le controversie di lavoro**, oppure se implichi soltanto una organizzazione sul piano tabellare, ovvero se consenta o meno l'articolazione in più sezioni o sottosezioni.

Nell'ambito del gruppo di lavoro si è infine posto accento critico sul **criterio della decennialità**, ossia il limite temporale di permanenza dei giudici all'interno di una medesima sezione, così come previsto in generale dall'ordinamento, portandosi in contrario esempio quello del giudice del lavoro, giudice specializzato che sfugge alla regola della decennialità.

Per quanto riguarda - infine - le proposte contenute nello **disegno di legge delega A. C. 3671-bis recante "Delega al Governo per la riforma organica delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza"**, elaborato dalla Commissione ministeriale istituita dal Ministro della Giustizia con decreto 28 gennaio 2015 e successive integrazioni, con particolare riguardo allo stralcio dell'articolo 15 deliberato il 18 maggio 2016, naturalmente per la sola parte che interessa in questa sede, nel gruppo di lavoro sono emerse alcune considerazioni.

Il principio che viene in rilievo è contenuto nell'art.1 lett. m) volto ad "*assicurare la specializzazione dei giudici addetti alla materia concorsuale, con adeguamento degli organici degli uffici giudiziari la cui competenza risulti ampliata:*
1) *attribuendo ai tribunali sede delle sezioni specializzate in materia di impresa la competenza sulle procedure concorsuali e sulle cause che da esse derivano, relative alle imprese in amministrazione straordinaria e ai gruppi di imprese di rilevante*

dimensione (...)". La portata in concreto di questa norma potrebbe essere di rilievo nei tribunali delle imprese più importanti, sia dal punto di vista quantitativo (sopravvenienza di procedimenti normalmente assegnati alla sezione che si occupa di procedure concorsuali), sia dal punto di vista qualitativo, posto che comporta l'applicazione di norme e principi propri del giudice fallimentare e della crisi di impresa, con effetto sulla specializzazione del giudice che la riforma intende perseguire. L'espressione "*cause che da esse derivano*", inoltre, andrebbe specificata, potendo in astratto applicarsi ad un novero di cause tali da ricomprendere le revocatorie e le azioni di responsabilità verso organi gestori e di controllo. Questo effetto è poi probabilmente destinato ad acuirsi se si considera l'art. 4, nella parte in cui riguarda le ulteriori "procedure di allerta", peraltro implicanti compiti gravosi in capo al Presidente della sezione specializzata.

L'esigenza complessivamente emersa è dunque quella di un effettivo **coordinamento tra le varie normative.**

scheda su: Processo di cognizione di primo grado

Premessa

La versione del DDL approvata in prima lettura alla Camera il 10 marzo 2016 – ribadita la finalità di "*assicurare la semplicità, la concentrazione e l'effettività della tutela e garantire la ragionevole durata del processo*" – modifica in modo radicale sui principi ispiratori della delega.

L'impianto originario del disegno di legge dettava principi che si prefiggevano l'obiettivo di assicurare la semplicità, la concentrazione e l'effettività della tutela mediante:

- la revisione delle fasi di trattazione e di rimessione in decisione nonché la rimodulazione dei termini processuali e del rapporto tra trattazione scritta e trattazione orale;
- la valorizzazione dell'istituto della proposta di conciliazione del giudice anche in forma di valutazione prognostica sull'esito della lite, da compiere allo stato degli atti prima della valutazione di ammissibilità e rilevanza delle prove in funzione della definizione dell'arretrato e del contenimento delle richieste di indennizzo per irragionevole durata del processo;

La nuova versione del disegno di legge opera nel senso di un intervento riformatore che ridisegna la struttura stessa del processo civile in primo grado nella quadro di un'opzione più decisa in direzione della semplificazione e della speditezza.

Fulcro della riforma è ora rappresentato dalla nuova funzione assegnata al rito sommario di cognizione di cui agli artt. 702-bis c.p.c. e ss. che, esteso a tutte le cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica - con l'unica esclusione dei procedimenti assoggettati al rito del lavoro - diventa, così, il rito ordinario di primo grado del Tribunale in funzione monocratica.

Il “rito semplificato di cognizione di primo grado” (artt. 1. 2. lett. a) punti 4), 5) e 9)).

Il rito sommario è stato introdotto dal legislatore del 2009 nel libro IV del codice di procedura civile (artt. 702 bis e ss) come figura atipica di procedimento sommario di cognizione, idoneo a portare ad una decisione suscettibile di “consolidarsi” nel giudicato sostanziale, a cui l'attore può decidere di fare ricorso – *in thesi* – sulla base di una valutazione di probabile minore complessità della causa.

Si tratta di istituto che si pone nel solco del *trend* europeo più recente ispirato alla volontà di assicurare a ciascuna singola controversia il percorso più adatto,

con la predisposizione di istituti processuali idonei a dare risposte diverse alle diverse esigenze poste dai vari gradi di complessità delle cause.

Sotto tale profilo il procedimento sommario è il contesto elettivo per l'esercizio dei poteri di *case management* da parte del giudice, quale mezzo di adattamento, di "personalizzazione" della disciplina procedimentale alle peculiarità del caso concreto secondo una politica legislativa diretta alla concentrazione delle risorse a vantaggio delle controversie che più le necessitano.

L'obiettivo perseguito dal legislatore del 2009 è, infatti, quello di deflazionare il giudizio ordinario di cognizione, riservandolo in astratto alle cause "difficili", e di ridurre, in tal modo, i tempi di definizione dei procedimenti civili.

Il procedimento speciale è, quindi, facoltativo e la scelta di ricorrere ad esso è rimessa esclusivamente all'iniziativa dell'attore mentre il giudice può disattendere tale scelta, ove giudichi la causa non compatibile con le forme semplificate, in quanto "complessa", disponendo, per tale eventualità, la conversione del procedimento sommario in quello ordinario.

Alla mancata originaria previsione della conversione del rito ordinario in rito sommario è stato posto rimedio con il d.l. n. 132/2014, convertito in legge n. 162/2014 che ha introdotto l'art. 183 bis c.p.c..

Il procedimento sommario Il rito sommario è stato poi esteso nelle sue possibilità applicative dal d.lgs. 1°/09/2011, n. 150.

Il procedimento, che si introduce con ricorso, è deformalizzato prevedendo l'art. 702-ter c.p.c. che il giudice, alla prima udienza, sentite le parti, omissa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, proceda nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione in relazione all'oggetto del provvedimento richiesto e provvede con ordinanza, impugnabile, all'accoglimento o al rigetto delle domande regolando le spese di lite.

Queste per grandi linee le caratteristiche e la disciplina del rito sommario di cognizione *de iure condito*.

In tale contesto, il disegno di legge in esame assegna al rito sommario di cognizione una più incisiva funzione di deflazione della giurisdizione in relazione

alla finalità di *“assicurare la semplicità, la concentrazione e l’effettività della tutela e garantire la ragionevole durata del processo”*.

Il fulcro dell’intervento riformatore, come modificato nel corso dell’*iter* parlamentare, è rappresentato dall’espressa previsione dell’obbligatorietà del ricorso al procedimento sommario di cognizione che, con la nuova denominazione di *“rito semplificato di cognizione di primo grado”*, viene a trovare generale applicazione in tutte le cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, con l’unica esclusione dei procedimenti assoggettati al rito del lavoro (art. 1. 2. lett. a) punto 4).

Il rito ordinario di cognizione viene mantenuto per le sole cause di competenza collegiale (art. 1. 2. lett. a) punto 5)), per le quali, come si esaminerà al paragrafo che segue, è previsto un ulteriore ridimensionamento rispetto alla formulazione dell’art. 520 bis c.p.c.;

Per il procedimento del rito semplificato monocratico si stabilisce, in particolare (art. 1. 2. lett. a) punti 5) e 6) che:

- 1) La fissazione dell’udienza di prima comparizione delle parti debba avvenire *“in un congruo termine comunque non superiore a tre mesi”*;
- 2) Per il giudice sia prevista *“la facoltà..., nel rispetto del principio del contraddittorio, di fissare termini perentori per la precisazione o modificazione delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni, tenuto conto delle domande e delle eccezioni proposte dalle altre parti, nonché per l’indicazione dei mezzi di prova diretta e contraria e per le produzioni documentali”*;
- 3) L’esclusione del potere del giudice di disporre il passaggio al rito ordinario;
- 4) La definizione della causa con sentenza che contenga una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto.

Sull’intervento in tal modo concepito si esprime una valutazione critica.

Si segnalano, innanzitutto, le forti perplessità in ordine alla scelta del criterio discrezionale adottato dal DDL in commento per delimitare i rispettivi ambiti di

applicazione delle due forme di rito di cognizione di primo grado (quello ordinario e quello sommario semplificato).

In base a risalente e costante giurisprudenza della Corte Costituzionale, infatti, se è vero che la Costituzione non impone un modello vincolante di processo, cionondimeno la discrezionalità del legislatore di adottare forme processuali diverse dal rito ordinario in relazione alla natura degli interessi da regolare incontra il limite che tale scelta non contrasti con specifici precetti della Carta e non sia viziata da irragionevolezza (cfr. le sent. n. 543/1989; ord. n. 748/1988; sent. n.190/2013 sent. n. 155/2014).

Nella materia processuale, l'art. 24 della Costituzione stabilisce che tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e tale diritto, qualificato come inviolabile, deve poter esercitarsi in condizioni di uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge, come imposto dall'art. 3 della stessa Costituzione.

Ed allora la criticità dell'intervento in esame, sotto il profilo della ragionevolezza, si annida nell'ancorare i diversi ambiti di operatività delle due forme processuali (quella ordinaria e quella sommaria) al mero dato della composizione (monocratica/collegiale) del Tribunale giudicante.

La distinzione tra Tribunale Monocratico/Collegiale, disciplinata dall'art. 50 bis c.p.c., non si ispira, infatti, di regola, a criteri di differenza qualitativa del contenzioso in termini di complessità tecnica della materie e/o delle cause, mentre è dato pacifico, tra gli studiosi della materia processuale civile e gli operatori, che è proprio il diverso grado di complessità della controversia, nelle varie connotazioni in cui la stessa si manifesti, ad imporre una strutturazione del rito più o meno rigida, a garanzia del diritto di difesa delle parti e dei tempi del processo.

Per superare la segnalata criticità non può che accedersi ad un'interpretazione secondo cui, per effetto della generalizzazione del rito sommario, l'istituto in esame ha perso le univoche caratteristiche di sommarietà che lo distinguevano dal rito ordinario in termini di semplificazione e/o contrazione per assumere una

connotazione, più elastica, idonea a regolare le varie tipologie di causa di competenza del giudice monocratico.

Non può, in definitiva, non ammettersi che la facoltà, concessa dall'art. 702-ter, V co. c.p.c., al giudice, di procedere "*nel modo che ritiene più opportuno ... in relazione all'oggetto del provvedimento richiesto*" possa esercitarsi nel senso di ritenere modo "più opportuno", in relazione a cause complesse, proprio quello rappresentato dalle tradizionali regole del rito ordinario al fine di garantire i principi, di rilievo costituzionale, del contraddittorio nell'instaurazione del rapporto, nella parità delle parti nel delineare il *thema decidendum*, nella formazione della prova e in tutte le attività processuali destinate ad incidere sull'accertamento dei fatti controversi.

Su tale linea interpretativa sembrano doversi leggere le seguenti ulteriori modifiche previste dal DDL in commento laddove, infatti, prevede:

- lo spostamento della collocazione dell'istituto dal libro IV del codice di rito, tra i procedimenti cautelari ed i possessori, al Libro II;
- la revisione della forma del provvedimento conclusivo che da ordinanza diviene sentenza - sebbene concisamente motivata;
- la parificazione di tale decisione alle sentenze ordinarie ai fini del regime di appellabilità (artt. 1. 2. lett. b) punto 4 in fine);

Ma allora il rischio, sotto il profilo delle finalità della riforma, è, in definitiva, quello "di cambiare tutto per non cambiare nulla", introducendo, anzi, come unico elemento di novità, l'incertezza delle regole, connessa alla discrezionalità (tecnica) in capo al giudice nella scelta della disciplina della singola causa con inevitabili ricadute negative su tutti i protagonisti del processo e sui costi della giustizia:

- sulle parti che si troverebbero a intraprendere un processo senza la possibilità di conoscerne in anticipo le regole di funzionamento, risultando peraltro possibili trattamenti differenziati da giudice a giudice anche per le stesse tipologie di causa;

- sul giudice che, nella doverosa e delicata opera di adeguamento della “elastica” disciplina del rito sommario alla realtà della singola causa, sarebbe esposto a pressioni alle quali non potrebbe opporre le previsioni legali;
- sui costi della giustizia giacché le modifiche ai riti generano di per sé inefficienze dovute alle controversie interpretative che ne accompagnano l'introduzione (come esempio la nota e combattuta vicenda dell'applicazione del rito sommario alle opposizioni in tema di onorari degli avvocati determinata proprio dal d.lgs. 150/2011);

Va evidenziato, poi, che, in relazione alle cause di difficoltà medio/alta, l'efficacia e la qualità della risposta alla domanda di giustizia civile, per l'estrema complessità dei rapporti tra i consociati ed il tecnicismo del diritto privato, in tutte le sue branche, non si risolve con la sola sommarizzazione dei giudizi e la semplificazione delle motivazioni dei provvedimenti, le quali non incidono sul momento, complesso e qualificante, della decisione il cui spazio non tollera di essere soffocato da tempi contingentati.

Ultima notazione critica attiene all'incidenza che una tale riforma avrebbe sull'organizzazione del lavoro del giudice.

Il rito sommario generalizzato, infatti, si verrebbe a sovrapporre al restante carico di lavoro ed, in moltissime realtà giudiziarie, all'arretrato spesso gravoso, da gestire con un altro rito, determinando la irragionevole alternativa fra trattare velocemente le cause introdotte con il nuovo rito semplificato, a scapito evidente delle cause più vecchie, oppure affrontare queste ultime secondo un criterio ispiratore che discende dallo stesso rispetto degli obblighi CEDU, ma rinviando l'effettivo momento della decisione dei nuovi procedimenti.

L'eventuale individuazione ed assegnazione di ruoli “di nuova generazione”, in modo distinto dalla gestione del restante carico di lavoro e dell'arretrato, non muterebbe in nulla la criticità appena segnalata per l'ovvia considerazione che la eventuale duplicazione dei ruoli graverebbe sempre sul medesimo magistrato assegnatario di entrambi.

In definitiva, si ritiene che l'attuale impianto codicistico risponda sufficientemente alle moderne tecniche processuali di "personalizzazione" della procedura incentrata sul *case management* rimesso alla valutazione condivisa dei protagonisti della singola causa (giudice e parti): rito ordinario di cognizione, disciplinato dalle norme del titolo I e del titolo III del libro secondo del codice di procedura civile, per la trattazione delle cause di medio/alta complessità e rito sommario di cognizione regolato dalle norme del capo III bis del titolo I del libro quarto del codice di procedura civile, per le cause semplici con la possibilità di reciproca trasformazione del rito prescelto da chi ha agito in giudizio.

Sembra inopportuno incidere su tale sistema prima di testare la risposta dello stesso all'introduzione dell'art. 183 bis c.p.c., la cui scarsa casistica è da imputare alla fisiologica tempistica di adeguamento dell'organizzazione del lavoro del giudice alle novità processuali ed alla considerazione che, in relazione a carichi di lavoro oggettivamente gravosi, è assai difficile operare in termini di efficiente *case management*.

A tale ultimo riguardo non può, dunque, che ribadirsi quanto già esposto nel parere depositato in occasione dell'audizione dell'ANM sul Disegno di Legge 2953/C alla Camera dei deputati del giugno 2015, ovvero che le sole modifiche degli istituti processuali non potranno eliminare tutte le attuali disfunzioni se, contestualmente, non vengano avviati seri piani di dotazioni organiche e strutturali idonei a fronteggiare le vere cause dell'ingolfamento della giustizia civile, assicurando agli operatori della stessa le precondizioni di mezzi e risorse necessarie alla risposta efficiente e sollecita alla domanda che viene posta dai cittadini.

Nelle condizioni date (clausola di c.d. "invarianza finanziaria") non possono che reiterarsi le indicazioni rese, in termini propositivi, dall'ANM nel già citato parere sul DDL 2953, ed, in particolare quella di assicurare, sin dalla fase introduttiva del giudizio, una autosufficienza degli atti processuali e delle richieste istruttorie e quella di prevedere l'espressa facoltatività per il giudice di concedere i termini ex art. 183, sesto comma c.p.c., consentendogli, in tal modo, di utilizzare gli artt. 187 c.p.c. e 80-bis disp. att. c.p.c., laddove ritenga superflua la concessione dei predetti termini.

Sotto tale profilo, la disposizione, inserita all'art. 1. 2. lett. a) punto 8), non sembra innovare la disciplina vigente che, in forza delle citate disposizioni (artt. 187 c.p.c. e 80-*bis* disp. att. c.p.c.), già consente al giudice istruttore di rimettere la causa per la decisione, all'udienza di prima comparizione e trattazione, quando la ritenga matura per la decisione senza bisogno di istruzione ovvero quando ritenga di dover decidere separatamente una questione a carattere preliminare, la cui decisione possa definire il giudizio.

Rimane, quindi, irrisolta la questione della possibilità per il giudice, nel rito ordinario, di disattendere la richiesta di concessione dei termini di cui all'art 183, VI co. c.p.c..

Ed è proprio la soluzione normativa di tale questione che si torna ad auspicare. Come incentivo alla valorizzazione del *case management* servirebbe, infine, operare anche sulla formulazione dei prospetti statistici del lavoro giudiziario (utilizzati anche per le valutazioni di professionalità dei giudici), che, ad oggi, non consentono di evincere chiaramente il dato numerico delle definizioni dei processi con ordinanza ex art. 702-ter, 5° co. c.p.c. distinguendolo da quello riguardante le definizioni conseguenti a sentenza.

La parificazione statistica delle due forme di decisione risponderebbe non solo alla considerazione che l'impegno nella redazione del provvedimento è spesso equivalente, nonostante le differenze formali, ma, soprattutto, alla esigenza di valorizzazione del *case management*.

Le altre previsioni riguardanti il processo di cognizione

Art. 1. 2. lett. a) punto 1)

Già in occasione del precedente parere espresso dall'ANM nel corso dell'*iter* parlamentare si esprimeva la favorevole valutazione in ordine all'esigenza di rafforzare i meccanismi di conciliazione giudiziale di cui agli artt. 185 e 185 bis c.p.c..

Il sostanziale mutamento dell'originario impianto della riforma, di cui si è detto in premessa, comporta il superamento delle riserve espresse in detta sede.

Ad oggi l'intervento, infatti, risulta ampliato con la valorizzazione del tentativo di conciliazione su richiesta congiunta delle parti ex art. 185 c.p.c., che non viene più confinato ad uno stadio processuale determinato.

La previsione per cui *“la mancata comparizione personale delle parti o il rifiuto della proposta transattiva o conciliativa del giudice, senza giustificato motivo, costituiscono comportamento valutabile dallo stesso ai fini del giudizio”* corrisponde a soluzioni già adottate nella giurisprudenza di merito al fine di valorizzare il ruolo svolto dal giudice in funzione deflattiva del contenzioso e dissuadere le parti da contegni non improntati alla leale collaborazione.

Art. 1. 2. lett. a) punto 3)

La modifica dei casi in cui il Tribunale decide in composizione collegiale, *“in considerazione della oggettiva complessità giuridica e della rilevanza economico-sociale delle controversie”* mira ad un ridimensionamento del catalogo delle cause nelle quali il Tribunale giudica in composizione collegiale di cui all'art. 50-bis c.p.c..

I criteri indicati a tal fine non sembrano sufficientemente determinati ad orientare la scelta del legislatore delegato e, comunque, avrebbero giustificato una rielaborazione complessiva del riparto delle attribuzioni mentre, invece, operano solo nel senso di ampliare le competenze del Tribunale in composizione monocratica.

Art. 1. 2. lett. a) punti 5) e 6)

Le previsioni della preclusione del passaggio dal rito ordinario al rito semplificato e della modifica del decreto legge 1° settembre 2011 n. 150 in relazione all'individuazione tra tutti i procedimenti speciali civili di quelli da assoggettare al rito semplificato di cognizione di primo grado in conformità ai criteri di cui ai numeri 2) 2-bis) e 2-ter (n. 2-*quinquies*) sono complementari alle disposizioni sul rito semplificato di primo grado, già commentato in senso critico al paragrafo che precede.

Art. 1. 2. lett. a) punto 7)

Da salutare con favore l'estensione della possibilità, anche per le cause di competenza del collegio, delle decisioni di cui all'art. 281-*sexies* del codice di procedura civile e la diversa collocazione sistematica del predetto articolo e dell'art. 281 *quinquies* c.p.c..

Si tratta, infatti, di valorizzare e sistematizzare la gamma delle forme della decisione che meglio rispondono alle esigenze di speditezza sottese alla riforma.

Art. 1. 2. lett. a) punto 8)

Già si è detto della dubbia innovatività della disposizione in commento nel paragrafo dedicato al rito semplificato di primo grado, cui si rinvia.

scheda su: Giudizio di appello

Premessa

Nell'originario impianto della riforma, era espresso il principio di configurare l'appello come giudizio, a critica vincolata, finalizzato al controllo sugli errori che possano avere riguardato il giudizio di primo grado.

Nella indicata scelta di campo, veniva abbandonato il sistema del filtro preventivo per garantire, nell'ambito del giudizio a critica vincolata, una decisione piena del giudice di secondo grado tale da rendere effettiva giustizia nella riaffermazione del giusto processo e di leale collaborazione tra le parti.

La prospettiva di riforma, nella versione approvata in prima lettura alla Camera il 10.11.2016, è completamente mutata.

Abbandonata la via di una revisione completa dell'istituto, ci si limita ad interventi di dettaglio che non sembrano poter sortire effetti determinanti ai fini della speditezza e dell'accelerazione del processo di appello ed anzi presentano, sotto tali aspetti, profili di criticità.

L' art. 1.2. lett.b) punto 1) prevede che i termini per esperire tutti i mezzi di natura impugnatoria, anche diversi dall' appello, decorrano dalla comunicazione del testo integrale del provvedimento, entro il termine (previsto a pena di decadenza) non superiore a giorni novanta.

La proposta abrogazione del termine lungo per impugnare, di cui all' art. 327 cpc. , è in linea con i principi ispiratori della riforma che mirano a favorire la speditezza e l' accelerazione del processo di appello al fine di ottenere in tempi più brevi la stabilizzazione della sentenza.

La riforma *de qua* impone alla Cancelleria il nuovo onere di procedere alla comunicazione della sentenza integrale.

L'obbligo per l'ufficio non presenta particolari oneri nei confronti della parte costituita, trattandosi di adempimento facilmente realizzabile attraverso le modalità del processo civile telematico; mentre presenta maggiori difficoltà per quanto attiene alla comunicazione della sentenza alla parte non costituita (che deve avvenire personalmente al contumace) e rischia di aggravare ulteriormente gli uffici delle Corti d'Appello già notoriamente in difficoltà nella gran parte del territorio.

Peraltro non è chiaro se la norma si riferisca alla eliminazione del termine breve.

L' art. 1.2. lett.b) punto 2) propone di individuare le materie relativamente alle quali l' appello è deciso da un giudice monocratico , tenuto conto della ridotta complessità giuridica e della contenuta rilevanza economico - sociale delle controversie .

La previsione elimina, almeno in parte, la collegialità delle Corti d'Appello ed è ispirata a criteri di snellimento della procedura, in analogia a quanto previsto dall'art. 350, I comma cpc., per la trattazione e la decisione degli appelli davanti al Tribunale , che avvengono a cura del giudice monocratico.

Trattasi di criterio da utilizzare con estrema attenzione, nella scelta delle controversie non potendosi non evidenziare il valore assoluto della collegialità.

I criteri, peraltro, appaiono generici.

La riforma potrebbe avere una circoscritta applicazione, per esempio, alla materia dei diritti reali che presentano una limitata rilevanza economico-

sociale (quali le cause relative alle servitù prediali e di vedute , di usucapione , di distanza tra le costruzioni e dai confini , ecc.), nonché alla poche cause aventi un *petitum* di esiguo valore patrimoniale e, quindi, una posta in gioco veramente modesta.

Punto di criticità appare l'incompatibilità con l'utilizzazione dei giudici ausiliari in Corte di Appello, istituiti dagli artt. 62-72 del D.L. 21 giugno 2013 , n.69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, cui, però, normalmente, nelle Corti vengono assegnati gli affari di più facile trattazione.

L' art. 1.2. lett.b) punto 3) prevede che le cause riservate alla decisione collegiale siano trattate dal consigliere relatore che provvede anche ad istruirle .

La previsione sembrerebbe un ritorno alla figura del consigliere istruttore che non appare introdurre significativi elementi di accelerazione della trattazione del contenzioso in quanto ad oggi, nei limitati casi di istruttoria in appello, vi è la possibilità di delega dell'assunzione della prova.

L' art. 1.2. lett.b) punto 4) prevede che l'inammissibilità dell' appello di cui all' art. 348- bis cpc., si applichi anche quando l' appello è proposto avverso un provvedimento emesso che definisce un procedimento sommario di cognizione .

La previsione estende il c.d. filtro anche ai provvedimenti emessi a seguito di procedimento sommario di cognizione, nell'ottica della nuova funzione assegnata all'istituto dalla riforma in funzione della speditezza e dello snellimento dei processi. La disposizione risulta già esaminata nella parte relativa al giudizio di cognizione di primo grado.

I successivi quattro commi dell' articolo in esame prevedono una rigorosa disciplina circa l'applicazione del " filtro in appello", attraverso il deposito di una relazione , da parte del Consigliere relatore , sul punto della ritenuta inammissibilità dell' appello , ai sensi dell' art. 348 bis cpc., lo svolgimento della discussione in contraddittorio tra le parti, al riguardo ,

in forma scritta ed infine l'adozione di un provvedimento con cui il Consigliere relatore esclude la sussistenza dei presupposti per la declaratoria di inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 348 bis cpc..

Occorre evidenziare che l'anzidetta disciplina non è innovativa, nella parte in cui prevede il contraddittorio tra le parti giacché, nella prassi di alcuni uffici giudiziari, la decisione collegiale sull'eccezione di inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 388 bis cpc., è sempre preceduta da una discussione orale, in udienza, tra le parti che, a loro richiesta, possono anche essere autorizzate a depositare note scritte, con assunzione di una riserva di decisione, mediante successiva ordinanza, da parte del Collegio.

Per quanto concerne gli altri aspetti della disciplina, sopra specificati, essi comportano un appesantimento della procedura, in contrasto con lo spirito della riforma, che non giova ad una rapida decisione sull'eccezione proposta dall'appellato e alla successiva definizione del giudizio di appello e che lasciano prevedere una ancora minore utilizzazione dell'istituto. Si segnala, peraltro, che l'intervento si pone in controtendenza con la recente riforma **del procedimento dinanzi alla S.C. ad opera della legge n. 197 del 2016 che ha eliminato**, nel procedimento in camera di consiglio, ed in particolare di quello "semplificato" attivato dinanzi alla sezione filtro, ove il ricorso sia ritenuto *prima facie* inammissibile, improcedibile ovvero manifestamente fondato o infondato, l'onere del relatore di depositare il c.d. opinamento, sottoposto al vaglio critico del p.m. e delle parti, con possibilità delle stesse di presentare al collegio considerazioni critiche.

Si prevede, infine, che, anche nel procedimento di appello proposto avverso il provvedimento con cui è stato definito un procedimento sommario di cognizione, i nuovi mezzi di prova ed i nuovi documenti siano ammessi esclusivamente quando la parte dimostra di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per cause ad essa non imputabili.

La novità si spiega nell'ottica della nuova funzione assegnata all'istituto del rito sommario di cognizione dalla riforma in funzione della speditezza e dello snellimento dei processi. La disposizione risulta già esaminata nella parte relativa al giudizio di cognizione di primo grado.

L' art. 1.2. lett.b) punto 5) prevede l'introduzione di criteri di maggiore rigore nella disciplina dell'eccepibilità o rilevabilità, in sede di giudizio di appello, delle questioni pregiudiziali di rito.

La previsione è molto generica ed asseconda alcune linee di tendenza della normativa processuale (sulla competenza) e della giurisprudenza (sulla giurisdizione).

scheda su: <u>Esecuzione forzata</u>

Premessa

Nell'ambito del progetto di riforma del processo civile in commento molte disposizioni sono dedicate all'esecuzione forzata, veicolo di effettività della tutela giurisdizionale, rientrante a pieno titolo nel diritto di accesso al giudice che deve essere inteso anche come possibilità di ottenere concreta soddisfazione della propria pretesa in sede esecutiva.

E' quindi comprensibile l'attenzione riservata dal legislatore negli ultimi anni ai procedimenti esecutivi nell'evidente obiettivo di rendere gli stessi più celeri ed efficienti e, quindi, per questa strada, di tutelare in modo più adeguato i diritti di credito.

Quello di realizzare un processo esecutivo efficace è stato indicato, da più parti, come un obiettivo "strategico" per evitare che i ritardi nel recupero dei crediti incidano sulla competitività del sistema economico e scoraggino investimenti nel nostro Paese.

Si è infatti stimato in oltre un punto percentuale la crescita del Prodotto Interno Lordo che potrebbe ottenersi con una maggiore efficacia del processo civile ed, in particolare, del processo esecutivo.

Per altro verso la garanzia di un efficace sistema di recupero del credito costituisce un importante strumento di tutela dei cittadini e degli operatori economici evitando un effetto negativo “a cascata” come conseguenza dei mancati pagamenti: l’inadempimento di un debitore può far sì che anche il creditore entri in una spirale negativa che può metterlo a sua volta in difficoltà.

Su un piano generale, occorre, peraltro, rilevare, anche in questo settore, come sia illusorio affidare alle sole norme processuali una efficace tutela dei diritti essendo, in ogni caso, indispensabile prevedere adeguati investimenti, in termini di risorse materiali ed umane, per conseguire gli auspicati risultati.

Nelle more dell’iter parlamentare del d.d.l. in commento si sono succeduti diversi interventi normativi (la completa applicazione, a partire dal 31 marzo 2015, del “*processo telematico*” in ambito esecutivo; l’emanazione del decreto legge 27 giugno 2015, n. 83 convertito dalla legge 6 agosto 2015 n. 132; l’emanazione del decreto legge 3 maggio 2016 n. 59 convertito con legge 30 giugno 2016, n. 119; la modifica dell’art. 513 c.p.c. relativa ai beni pignorabili) che hanno profondamente inciso su tutte procedure di espropriazione forzata toccando anche alcuni aspetti dell’esecuzione per consegna o rilascio.

Deve, peraltro, segnalarsi come l’intervento legislativo – operato, in genere, in via d’urgenza con decreto legge - abbia evidenziato, talvolta, criticità anche gravi che hanno reso indispensabili immediati interventi correttivi e, per altro verso, che non sempre si è avuta la possibilità di valutare l’efficacia delle modifiche introdotte immediatamente superate da nuove disposizioni.

Nelle more dell’iter parlamentare del disegno di legge delega in commento, talune delle previsioni riguardanti la materia esecutiva, in esso contenute, hanno trovato una loro attuazione normativa.

L’esposizione, quindi, seguirà l’ordine del disegno di legge e, dato conto delle previsioni già positivizzate, riguarderà le parti che non si sono ancora tradotte in legge.

art. 1. 2. lett. d) punto 1)

L’esame del punto 1 è superato dall’intervento normativo intervenuto lo scorso maggio (d.l.n. 59/2016, conv. in l. n.119/2016) che ha modificato l’art. 569

c.p.c. rendendo obbligatoria, *“salvo che sia pregiudizievole per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura, la vendita dei beni immobili con modalità telematiche, in conformità a quanto previsto dal decreto emanato ai sensi dell’articolo 161-ter delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile”*.

Questa disposizione potrà tuttavia applicarsi, solo alle vendite forzate di beni immobili disposte dal giudice dell'esecuzione o dal professionista delegato dopo il novantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro il 30 giugno 2017, con il quale è accertata la piena funzionalità del portale delle vendite pubbliche previsto dall'articolo 161-quater delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368.

art. 1. 2. lett. d) punto 2)

L'intervento in commento è stato, in parte, positivizzato per effetto del citato d.l. 59/2016, che ha modificato il secondo comma dell'art. 591 c.p.c. introducendo, sempre nella prospettiva di rendere più celere la definizione della procedura esecutiva, la possibilità per il giudice di ridurre, dopo il quarto tentativo di vendita andato deserto, il prezzo dell'ultima base “d’asta” fino al limite della metà. E' apprezzabile, alla luce di una considerazione più ponderata anche dei diritti delle parti coinvolte rispetto al pressante imperativo della ragionevole durata del processo, che l'art. 591 c.p.c. abbia disciplinato la materia limitandosi ad attribuire al giudice il potere discrezionale di ridurre il prezzo di vendita, dopo il quarto tentativo, sino alla metà rispetto al precedente esperimento di vendita. Rimane fermo, se deve intendersi, come pare, che anche nei successivi tentativi di vendita il prezzo continua a potersi ridurre sino alla metà, il rischio che il bene venga alienato a prezzo “vile”.

Il legislatore ha opportunamente evitato i ribassi automatici consentendo, comunque, al giudice dell'esecuzione una discrezionalità nelle operare le riduzioni del prezzo di vendita o nel prevedere i criteri che il professionista delegato alla vendita deve utilizzare per le riduzioni.

art. 1. 2. lett. d) punto 3)

prevede di includere tra i beni mobili impignorabili i beni di uso quotidiano, privi di un apprezzabile valore di mercato, nonché gli animali di affezione o di compagnia, prevedendo che l'impignorabilità, anche nei casi diversi da quello di cui alla presente lettera, sia rilevabile d'ufficio.

Premesso che è già stato novellato l'art. 514 c.p.c. nel senso di sancire l'impignorabilità degli animali di affezione o di compagnia, nel progetto si contempla anche l'impignorabilità di beni di uso quotidiano, privi di un apprezzabile valore di mercato.

L'introduzione di tale norma sembra opportuna, sia perché adegua un sistema processuale (che su questo punto è ancora costruito sul modello sociale del secolo scorso) alla realtà economica attuale, sia perché evita che, come spesso accade, il pignoramento mobiliare si "concentri" su una tipologia di beni la cui collocazione sul mercato si rivela, di regola, difficile e che, comunque, non consente ricavi significativi. Questa forma di impignorabilità, oltre a tutelare il debitore, evitando pignoramenti che hanno scarsa rilevanza economica ed una sostanziale finalità punitiva, sembra quindi rispondere ad interessi, di rilevanza pubblicistica, di efficiente definizione della procedura esecutiva.

Si stabilisce, inoltre, in conformità a quanto già previsto dall'art. 545 c.p.c. per i crediti impignorabili a seguito della novella di cui al d.l. 27 luglio 2015, n. 83, che il giudice può rilevare d'ufficio l'impignorabilità dei beni mobili. Questa previsione consentirà al debitore di essere maggiormente tutelato ove non proponga una tempestiva opposizione all'esecuzione, avendo comunque la possibilità di sollecitare il giudice al rilievo d'ufficio dell'impignorabilità.

La tendenza al rilievo d'ufficio dell'impignorabilità, che in passato poteva fatta valere solo con opposizione del debitore ai sensi dell'art. 615 c.p.c., si è andata sviluppando negli ultimi decenni, prima nella giurisprudenza della Corte di Cassazione poi nelle disposizioni più recenti, come strumento di tutela di esigenze generali (legate ai limiti di pignorabilità per interessi pubblici) e come mezzo di salvaguardia del debitore che, senza introdurre un giudizio, ha la possibilità di sollecitare il giudice al rilievo d'ufficio dell'impignorabilità.

art. 1. 2. lett. d) punto 4)

In tema di espropriazione presso terzi, si stabilisce di individuare il valore del credito azionato nei confronti di una pubblica amministrazione, al di sotto del quale il terzo deve, a norma dell'articolo 546 del codice di procedura civile, accantonare una somma pari all'importo del credito aumentato di tre volte.

L'introduzione di questa previsione non solo è condivisibile ma anzi auspicabile per ovviare all' "aporìa" del sistema insita nella disciplina che regola l'efficacia del pignoramento nei confronti del terzo.

Come è noto, l'art. 546 c.p.c., in seguito alla modifica ad opera della legge n. 80 del 2005, stabilisce che, *dal giorno in cui gli è notificato il pignoramento, il terzo è soggetto, relativamente alle cose e alle somme da lui dovute e nei limiti dell'importo del credito precettato aumentato della metà, agli obblighi che la legge impone al custode*".

Per effetto della indicata disposizione, il credito di modesto importo, azionato in una procedura esecutiva che si svolga nei confronti di un unico terzo pignorato, è destinato a non vedere mai una sua integrale soddisfazione e tanto, non solo nella prima procedura, ma anche in tutte quelle successive che potranno legittimamente intraprendersi, giacché l'importo massimo assegnabile in ciascuna di esse, in forza della indicata disposizione, non sarà mai sufficiente a coprire sia l'importo delle spese di esecuzione (quantificate secondo i parametri del DM 55/2014) che la sorte precettata. Si tratta, dunque, di crediti che sono destinati a rimanere insoddisfatti "per sempre" generando spese esecutive per importi enormemente superiori alla sorte originaria.

La necessità di correggere l'effetto abusivo, insito nel sistema, va apprezzato nella più ampia prospettiva desumibile dalla pratica quotidiana degli uffici giudiziari che vede quale soggetto debitore nella gran parte delle procedure esecutive per il recupero dei cc.dd. "microcrediti" la Pubblica Amministrazione.

L'intervento riformatore è, per questo, ancor più apprezzabile giacché coniuga gli obiettivi di deflazione del carico giudiziario con quelli del doveroso contenimento della spesa pubblica.

Si auspica, però, che la riforma interessi tutte le procedure esecutive a prescindere dalla natura - privata o pubblica- del soggetto debitore giacché i

medesimi inconvenienti appena segnalati si riscontrano nelle numerosissime procedure esecutive che proliferano dalla definizione di quelle ai danni della P.A., quelle cioè che si intraprendono nei confronti dei soggetti terzi (perlopiù istituti bancari) sulla base delle ordinanze di assegnazione ex art. 553 c.p.c..

art. 1. 2. lett. d) punto 5)

Il punto in esame prevede l'ampliamento dell'ambito di applicazione dell'istituto delle misure coercitive indirette di cui all'articolo 614-*bis* del codice di procedura civile, mediante la previsione della possibilità, per la parte vittoriosa, di chiedere al giudice la fissazione della somma dovuta dalla parte soccombente, a causa della mancata o ritardata esecuzione dell'ordine giudiziale, in presenza di qualunque provvedimento di condanna, indipendentemente dal carattere fungibile o infungibile dell'obbligazione a cui esso si riferisce.

L'intervento ha già trovato parziale normazione ad opera del d.l. 83 del 2015, conv. in l. n. 132 del 2015, che ha ampliato l'ambito di applicazione delle misure coercitive anche alle obbligazioni fungibili diverse da quelle di pagamento di somme di danaro.

L'ulteriore ampliamento dell'ambito applicativo dell'istituto a tale ultima categoria di obbligazione, come già avvenuto per il processo amministrativo, dovrebbe, comunque, armonizzarsi con la disciplina sulla misura degli interessi legali da ritardo, come recentemente aggravata dalla modifica dell'art. 1284 c.c. ad opera del d.l. n.132/2014 conv. in L. n. 162/2014, in forza del quale, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale, il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

Prospettiva sicuramente utile sarebbe quella di porre rimedio alla mancata previsione dell'*astreint* nel titolo di condanna, in quanto non richiesto dalla parte, la quale, comunque, si trovi, per l'inadempimento della controparte, nella necessità di esperire procedure esecutive per il recupero del proprio credito.

Al riguardo potrebbe prevedersi la possibilità di una richiesta successiva all'emissione del titolo, che si rendesse attuale per effetto dell'inadempimento della controparte.

L'estensione dell'ambito applicativo delle misure di coercizione indiretta appare opportuna poiché tali misure possono intendersi anche quali strumenti deflattivi del carico giudiziario avendo mirando, come conseguenza pratica, anche quella di evitare il ricorso all'espropriazione forzata.

art. 1. 2. lett. d) punto 6)

il punto in esame si occupa di rideterminare il ruolo dell'ufficiale giudiziario in funzione dell'efficiente gestione del processo esecutivo.

Al riguardo, si sottolinea l'importanza che si addivenga rapidamente alla completa informatizzazione dell'ufficio NEP così da consentire di dare applicazione all'istituto della ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare, previsto dall'art. 492 bis c.p.c., come introdotto dal d.l. n. 132/14 convertito in l. n. 162/2014 e successive modifiche, da considerarsi il "fulcro" della riforma del pignoramento mobiliare e presso terzi in termini di efficacia e speditezza.

art. 1. 2. lett. d) punto 7)

il punto 7) stabilisce che, in caso di pignoramento dei veicoli, disciplinato dall'articolo 521-*bis* del codice di procedura civile, si debbano prevedere:

- le modalità e i tempi per l'iscrizione degli estremi del veicolo in un sistema informatico gestito dal centro elettronico nazionale della Polizia di Stato, con individuazione del soggetto che deve richiedere l'iscrizione, e per ogni successiva annotazione o cancellazione;
- la procedibilità d'ufficio per il reato di sottrazione di veicolo sottoposto a pignoramento o a sequestro giudiziario o conservativo;
- la consegna, immediatamente dopo il rinvenimento, da parte delle forze di polizia del veicolo all'istituto vendite giudiziarie più vicino al luogo in cui il bene pignorato è stato rinvenuto o ad un soggetto delegato dal medesimo istituto.

L'introduzione di tali misure appare non solo necessaria ma anzi urgente in ragione della circostanza che la riforma del pignoramento di autoveicoli, introdotta dal d.l. n. 132/2014, non ha previsto le opportune disposizioni che garantissero l'operatività dello stesso anche per i casi (risultati frequenti, almeno

in alcune parti del territorio) di mancata ottemperanza del debitore all'intimazione di consegna del veicolo all'Istituto Vendite Giudiziarie.

L'urgenza dell'intervento si giustifica in base alla considerazione che, dalla sua entrata in vigore (l'anno 2014), il nuovo istituto regolato dall'art. 521-bis c.p.c., ha generato - per il caso di inottemperanza del debitore all'obbligo di consegna del veicolo - procedure esecutive tutt'ora pendenti in attesa di iscrizione a ruolo per le quali si profila la condizione di stallo cronico, per ovviare al quale, in alcuni uffici giudiziari, si sono adottate soluzioni pratiche che, però, possono comportare per l'IVG lo svolgimento di compiti di ricerca del bene normativamente non disciplinati.

art. 1. 2. lett. d) punto 8)

la previsione in commento vuole introdurre meccanismi di maggiore celerità e tutela dei comproprietari non debitori nei casi di espropriazione di beni indivisi, tra cui l'armonizzazione dei meccanismi di avvio del giudizio di divisione endoesecutiva e la previsione dell'espropriazione dei beni in comunione legale mediante pignoramento dell'intero e restituzione al coniuge non debitore della metà del controvalore del bene, al lordo delle spese di liquidazione.

Con riguardo alla previsione di meccanismi di maggiore celerità e tutela dei comproprietari non debitori nei casi di espropriazione dei beni indivisi, è auspicabile che siano armonizzate le forme di introduzione del giudizio di divisione endoesecutiva, atteso che, nell'odierno silenzio normativo sulla questione, si sono formati differenti orientamenti interpretativi. Infatti, in adesione ad un orientamento più garantista, alcuni interpreti hanno ritenuto che l'ordinanza emessa dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 600 c.p.c. sia atto introduttivo del giudizio di divisione con la conseguente applicazione della disciplina propria dell'atto di citazione, mentre, per altra tesi, il giudizio divisionale di beni oggetto di procedure esecutive immobiliari ha caratteristiche eminentemente endoprocessuali e ha inizio con la notifica ed iscrizione a ruolo del provvedimento del giudice dell'esecuzione che dispone l'introduzione della fase divisoria e non dell'atto di citazione. I due orientamenti hanno trovato applicazione anche nelle diverse prassi degli uffici giudiziari.

Sotto altro profilo, la previsione “dell’espropriazione dei beni in comunione legale mediante pignoramento dell’intero e restituzione al coniuge non debitore della metà del controvalore del bene, al lordo delle spese di liquidazione” costituirebbe la positivizzazione dell’orientamento ormai affermato nella giurisprudenza di legittimità ((*Cass. n. 6575/2013*, in *Foro it.*, 2013, n. 11, 3274) per il quale la natura di comunione senza quote della comunione legale dei coniugi comporta che l’espropriazione di un bene (o di più beni) in comunione, per debiti personali di uno solo dei coniugi, abbia a oggetto il bene nella sua interezza e non per la metà, con scioglimento della comunione legale limitatamente al bene staggito all’atto della sua vendita o assegnazione e diritto del coniuge non debitore ad ottenere la metà della somma lorda ricavata dalla vendita del bene stesso o del valore di questo, in caso di assegnazione.

art. 1. 2. lett. d) punto 9)

la previsione in commento è volta:

- ad anticipare il termine ultimo per l’emanazione dell’ordine di liberazione degli immobili pignorati all’atto della nomina del custode, con esclusione dei soli casi in cui l’immobile pignorato sia la prima casa di abitazione del debitore;
- prevedere l’attuazione diretta dell’ordine da parte del giudice dell’esecuzione che lo ha emesso, se del caso per il tramite del custode o di altri ausiliari a tale scopo previsti;
- prevedere che, quando l’immobile pignorato sia l’abitazione principale del debitore, il termine ultimo per l’emanazione dell’ordine di liberazione sia costituito dall’aggiudicazione o dall’assegnazione, fermo il potere del giudice dell’esecuzione di emetterlo anteriormente.

Le disposizioni sono in parte state anticipate dalle modifiche dell’art. 560 c.p.c. realizzate dal d.l. n. 59 del 2016.

Non è stata invece regolata la questione del momento entro il quale deve essere emanato l’ordine di liberazione, anticipandolo a quello della nomina del custode secondo la prassi già propria di alcuni uffici giudiziari.

Sul punto, registrandosi tra gli operatori sensibilità diverse, si ritiene opportuno che l'eventualità di nuovi interventi normativi si valuti all'esito di un opportuno periodo di osservazione degli effetti conseguenti alle riforme già adottate.

**scheda su: Sinteticità degli atti ed Adeguamento delle
norme processuali all'introduzione del PCT**
**(redatta con l'ausilio di componenti della Commissione ANM
Organizzazione del lavoro)**

Il disegno di legge n. 2953/2016 (Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile) prevede, al suo interno, anche una parte specificamente dedicata al processo telematico.

Nel complesso può esprimersi un giudizio sostanzialmente positivo circa le disposizioni in questione.

In primo luogo è pienamente condivisibile l'introduzione del "*principio di sinteticità degli atti di parte e del giudice, da attuarsi anche nell'ambito della tecnica di redazione e della misura quantitativa degli atti stessi*", considerato che ciò agevolerà, da una parte, lo studio e l'esame degli atti difensivi delle parti e potrà, dall'altra, anche contribuire a ridurre i tempi di redazione dei provvedimenti giudiziari; trattasi, dunque, di un adeguamento normativo alle mutate esigenze conseguenti all'implementazione del processo telematico, che non è compatibile con la proliferazione degli scritti difensivi, ed agli approdi normativi cui si è pervenuti nell'analogo settore della disciplina del processo amministrativo telematico con l'art. 13 ter delle norme di attuazione del codice del processo amministrativo, introdotto con la recente legge n. 197/2016.

Si ritiene opportuno, però, che all' art. 1. 2. *lett. f)* del DDL venga espressamente aggiunto, tra i principi generali della delega, anche quello della chiarezza degli atti e dei provvedimenti giacché sia evidente che, per redazione sintetica, debba intendersi una tecnica né veloce né superficiale perché, se così, come già si

avvertiva nel parere già reso dall'ANM, si farebbe pessimo uso delle tecniche di scrittura con un sicuro danno al processo ed alle parti in attesa di giustizia.

Quanto alla modalità di redazione, in via propositiva, potrebbe valutarsi la possibilità che, insieme agli atti da redigere in modo sintetico, sia consentito alle parti, al fine di poter esplicitare nel modo più adeguato le difese, il deposito di note integrative (rispetto a quelle sintetiche), di carattere argomentativo, prevedendo, però, che il Giudice sia obbligato a tenere conto solo delle richieste, eccezioni e questioni formulate negli atti in forma sintetica.

In ogni caso, qualora si rendesse necessario superare un determinato limite di pagine, si potrebbe prevedere la predisposizione di un *abstract* e un indice dell'atto.

Per assicurare l'obiettivo della sinteticità, si ritiene necessario operare anche sul regime delle spese. Sotto tale profilo, è auspicabile un intervento sull'art. 92 c.p.c. che tenga conto anche delle eventuali violazioni dei principi di chiarezza e di sinteticità quale causa di compensazione, totale e/o parziale, delle spese di lite.

Parimenti si rivela molto utile anche la previsione di *“uno schema informatico per la predisposizione degli atti processuali che, ferma restando l'immodificabilità del loro contenuto informativo, consenta: l'agevole fruizione sulla maggior parte degli strumenti informatici indipendentemente dalle dimensioni dell'apparato di visualizzazione; la fruizione attraverso gli apparati informatici ad ausilio delle persone con disabilità; la creazione di collegamenti ipertestuali tra varie parti del testo, con i documenti prodotti, con risorse esterne; l'inserimento di immagini, filmati, tracce sonore”* (Art. 1. 2. lett. h) punto 5)), essendo ciò rivolto ad agevolare la lettura a video degli atti e dei documenti processuali, anche mediante inserimento dei cd. *link*, che consentono agevolmente il passaggio da atto a documenti allegati in sede di studio ed esame degli stessi.

Art. 1. 2. lett. h) e punti da 1) a 24).

E' inoltre indubbiamente auspicabile l'*“adeguamento delle norme processuali all'introduzione del processo civile telematico, anche modificando il codice di*

procedura civile”, considerato che, con l’introduzione del PCT obbligatorio, è insorta la necessità di modificare le norme del codice di rito in considerazione dei plurimi profili di interferenza tra norme tecniche, che impongono determinati formati per gli atti processuali inviati dai professionisti esterni, e norme processuali di carattere primario, che non disciplinano tali profili ma dettano principi generali di sanatoria per il raggiungimento dello scopo e la conservazione degli atti.

Assumono, quindi, estrema rilevanza le norme sulle conseguenze processuali di atti non inviati nel formato prescritto o di atti introduttivi di tipo diverso inviati telematicamente in uffici non autorizzati o di atti depositati in modo cartaceo ed a tal fine non può che condividersi l’introduzione di una norma (lett. h. punto 6), a carattere generale, che esclude ogni decadenza dell’avvocato in caso di mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma o sullo schema degli atti telematici quando questi abbiano raggiunto il loro scopo.

E’ pienamente conforme, inoltre, all’orientamento maggiormente diffuso nella giurisprudenza di merito l’introduzione del *“divieto di sanzioni processuali sulla validità degli atti per il mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma e sullo schema informatico dell’atto, quando questo abbia comunque raggiunto lo scopo”*.

D’altra parte, però, in prospettiva futura non potrà non venire in considerazione la circostanza che l’atto redatto in difformità delle specifiche tecniche ha un costo per il sistema: i file immagine pesano di più dei file digitali nativi e non consentono la selezione del testo, il che contrasta con lo scopo del processo civile telematico.

Risulta inoltre condivisibile *“l’irrogazione di sanzioni pecuniarie a carico della parte, quando gli atti difensivi, anche se sottoscritti da un difensore, redatti in difformità dalle specifiche tecniche, ledono l’integrità del contraddittorio o rendono inattendibili le rilevazioni statistiche”*, dovendo tuttavia precisarsi che, allo stato, le maggiori difficoltà si incontrano in caso di deposito di copiosa documentazione all’interno di un unico *file pdf*, il che rende risulta sostanzialmente impossibile per il giudice e le controparti l’esame e lo studio degli stessi, se non mediante stampa cartacea; il deposito di atti e documenti mediante *file* separati non è stata

tuttavia oggetto di regolamentazione nelle specifiche tecniche ed è quindi assolutamente auspicabile che sia introdotta al riguardo specifica norma processuale.

Circa il previsto “*rilascio dell’attestazione di avvenuto deposito in via automatica da parte del sistema informatico al momento del caricamento degli atti processuali e dei documenti nel sistema medesimo*”, si osserva che se, da una parte, la regola generale dell’accettazione automatica degli atti di parte e dei provvedimenti del giudice elimina le problematiche insorte, spesso, per la ritardata visibilità degli atti depositati sia per i giudici che per la controparte, dall’altra, va evidenziato che la funzione del Cancelliere, di filtro tra l’utente esterno (avvocato, consulente tecnico d’ufficio, curatore, etc.), si rivela spesso insostituibile per la corretta ricezione degli atti, ponendo sovente rimedio, ad esempio, ad errori materiali nell’indicazione del numero del procedimento o di registro, con conseguente riduzione dei tempi processuali, ed evitando al contempo anche di gravare i giudici di relative richieste di rimessione in termini.

E’ opportuno, inoltre, evidenziare che si rivela sempre più pressante l’esigenza di una considerevole riduzione dell’orario di apertura al pubblico delle Cancellerie, non essendo attualmente più necessario l’accesso fisico per il deposito degli atti e dei documenti processuali a seguito delle recenti modifiche normative che hanno reso facoltativo il deposito, in via telematica, di tutti gli atti processuali; ciò consentirebbe, infatti, il recupero di preziose energie lavorative delle Cancellerie che potrebbero essere più utilmente destinate all’implementazione dell’Ufficio del Processo.

Va valutata positivamente anche l’introduzione di “*un sistema di monitoraggio della funzionalità e delle interruzioni del sistema informatico, con automatica rimessione in termini delle parti processuali per l’ipotesi di impossibilità di rispettare i termini processuali generata da mancata funzionalità del sistema informatico del Ministero della giustizia, che non consenta alla parte di caricare gli atti processuali e i documenti nel sistema informatico medesimo*”, atteso che ciò esclude l’emissione di provvedimenti giudiziari al riguardo.

Risulta sostanzialmente opportuna anche la graduale estensione dell'obbligo di deposito, in via telematica, dei provvedimenti giudiziari, dovendo, tuttavia, allo stato, escludersi i verbali di udienza qualora non venga al contempo assicurata la piena e competente assistenza dei giudici in udienza da personale qualificato per la verbalizzazione delle relative attività.

Si reputano parimenti opportune le previsioni relative alla *“individuazione dei tipi di firma elettronica da utilizzare per la sottoscrizione degli atti processuali e dei documenti”*, la *“conservazione degli atti e dei documenti contenuti nel fascicolo informatico, nonché le modalità per accedere al fascicolo e per facilitare il reperimento degli atti e dei documenti nonché delle informazioni ivi contenute”* o la *“previsione della visibilità con modalità telematiche del fascicolo d'ufficio al giudice dell'impugnazione, ivi compresi gli atti e i documenti presenti su supporto analogico; la previsione della visibilità con modalità telematiche del fascicolo relativo al decreto ingiuntivo al giudice dell'opposizione, ivi compresi gli atti e i documenti presenti su supporto analogico”*, *“l'implementazione dei registri di cancelleria ai fini delle tempestive e compiute rilevazioni statistiche dell'attività giudiziaria”* o la *“messa a disposizione da parte del Ministero della giustizia, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, di sistemi di riconoscimento vocale e di redazione del processo verbale con modalità automatiche, prevedendo che in tal caso non si proceda alla redazione del processo verbale in altra forma”*; tali disposizioni rispondono appieno, infatti, ad esigenze più volte segnalate dagli Uffici e dagli stessi utenti, interni ed esterni, del PCT, risolvendo numerose criticità insorte a seguito della sua introduzione.

Va opportunamente segnalato - come evidenziato nelle delibere del CSM sul PCT - che, nell'attuale architettura, manca del tutto un sistema e un luogo di conservazione dei documenti in attuazione delle regole tecniche emanate sulla base delle norme del CAD (Capo III Formazione, Gestione e Conservazione dei documenti informatici, artt. 40 e ss) pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 12 marzo 2014 - Regole tecniche per la conservazione dei documenti informatici (GU n. 59 del 12-3-2014 - Suppl. Ordinario n. 20).

L'urgenza dell'adeguamento in parola si spiega per la considerazione che un sistema di conservazione costituisce un elemento fondamentale per assicurare

la validità delle firme (anche quelle apposte dai gestori delle pec) oltre la scadenza del relativo certificato - che è, per alcuni, ormai prossimo - al fine garantire l'autenticità, l'integrità, l'affidabilità, la leggibilità e la reperibilità dei documenti informatici conservati.

Diversamente per il punto che prevede : *“la disciplina delle modalità di spedizione e rilascio della copia esecutiva, anche telematica, riservando i relativi compiti al cancelliere, eliminando il divieto di spedizione di più di una copia in forma esecutiva alla stessa parte e prevedendo la possibilità per la parte di procedere esecutivamente in forza di copia munita di attestazione di conformità alla copia esecutiva rilasciata dal cancelliere”*.

A tal fine, si reputa di procrastinare l'intervento che modifica le modalità di spedizione e rilascio della copia esecutiva a quando il sistema potrà dotarsi di un registro pubblico nazionale, quanto meno per le PPAA, consultabile per numero di titolo esecutivo, da cui possa controllarsi l'eventuale utilizzo di un titolo esecutivo in precedenti procedure esecutive eventualmente intraprese sulla base dello stesso e tanto per scongiurare il rischio di contegni abusivi che, purtroppo, si registrano nella pratica.

Può parimenti contribuire a ridurre la durata dei processi nel caso di acquisizione, ad esempio, di prove delegate, *“la messa a disposizione da parte del Ministero della giustizia, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, di attrezzature e sistemi informatici che consentano la partecipazione a distanza all'udienza”*, rivelandosi quindi indubbiamente utile una siffatta innovazione.

Rispondono altresì ad un'esigenza diffusamente avvertita dalla classe forense le norme riguardanti la notifica, in via esclusiva, ad imprese o professionisti a mezzo Posta Elettronica Certificata con le modalità di cui all'articolo 3-bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53, essendo stato altresì previsto che *“in tutti i casi in cui la notificazione all'impresa o al professionista, eseguita con modalità telematiche, non abbia esito positivo per causa imputabile al destinatario, l'atto da notificare sia*

inserito in un'area web riservata del portale gestito dal soggetto di cui il Ministero dello sviluppo economico si avvale per la gestione dell'indice nazionale di cui all'articolo 6-bis, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82", e "all'area web riservata possa accedere esclusivamente il destinatario della notificazione con modalità telematiche".

Tale disciplina è pienamente conforme all'esigenza di snellimento delle procedure di notificazione; infatti, l'aver previsto che, laddove l'esito negativo della notifica sia addebitabile al destinatario (come avviene per le imprese che, contravvenendo all'obbligo normativo ex art. 16 D.L. 29/11/2008, n. 185, conv. in L. 28/01/2009, n. 2, di munirsi di valido indirizzo PEC con relativo onere di diligente controllo della perdurante correttezza e funzionamento del medesimo, si rendono di fatto irreperibili in via telematica), il notificante non debba ricorrere al rinnovo della notifica in via ordinaria, consente di ridurre considerevolmente costi e tempi di perfezionamento della notifica.

Si ritiene quindi opportuno che la notificazione a mezzo del servizio postale a norma della legge 21 gennaio 1994, n. 53 sia prevista come riservata esclusivamente ai soggetti diversi da quelli dianzi indicati, eliminando altresì la necessità della preventiva autorizzazione del Consiglio dell'ordine, prevedendo poi che l'avvocato debba allegare alla copia da notificare una dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale attesta l'assenza di procedimenti disciplinari pendenti a suo carico e di non aver riportato la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio professionale o altra più grave sanzione, attribuendo inoltre all'avvocato e al dipendente di cui la pubblica amministrazione si avvale per stare in giudizio personalmente il potere di attestare la conformità all'originale delle copie da notificare e di svolgere direttamente le attività rimesse all'ufficio postale dall'articolo 3, comma 1, della legge 21 gennaio 1994, n. 53, individuando eventuali forme di conservazione degli atti in originale, e prevedendo che, quando l'avvocato non può rendere la dichiarazione da allegare alla copia da notificare, stante la pendenza di procedimenti disciplinari a suo carico ovvero per aver riportato le predette sanzioni disciplinari, la notificazione debba comunque essere effettuata a mezzo del servizio postale, mantenendo in capo all'ufficio postale le attività previste

dall'articolo 3, comma 1, della legge 21 gennaio 1994, n. 53, residuando, infine, le notificazioni mediante ufficiale giudiziario esclusivamente quando: l'istanza proviene da una parte che dichiara di non essere assistita da un difensore, o il difensore attesti che per specifiche ragioni oggettive, da individuare mediante decreto legislativo, non sia possibile procedere come dianzi indicato, sia fatta espressa istanza che si notifichi a mani del destinatario.

Da ultimo risponde ad una condivisibile esigenza di semplificazione prevedere che, qualora la notificazione sia eseguita, a richiesta dell'ufficiale giudiziario o della cancelleria, a mezzo del servizio postale, l'atto da notificare e l'avviso di ricevimento siano trasmessi con modalità telematiche, rispettivamente, all'ufficio postale incaricato della spedizione e alla cancelleria, anche attribuendo i necessari poteri di certificazione della conformità della copia informatica all'originale.